Comune di Santo Stefano del Sole

Provincia di Avellino

Prot. n.2983 del 29/7/2020 COPIA ALBO

ORDINANZA SINDACALE N.12 DEL 28/7/2020

Oggetto: Nuova disciplina del traffico veicolare in alcuni tratti del centro urbano mese di agosto.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel periodo estivo, come già verificatosi negli ultimi anni, si rende necessario nel centro storico (Piazza del Sole e strade adiacenti) attuare un dispositivo di limitazione degli accessi veicolari a salvaguardia dei pedoni, come regolamentato di seguito, previa sospensione delle OO. SS. vigenti;
- allo scopo di migliorare la circolazione pedonale dell'area indicata in premessa occorre limitare la circolazione veicolare in alcune strade interessate da rilevanti spostamenti pedonali;
- -positivi sono stati i risultati di regolamentazione dell'accesso e del transito adottati negli anni scorsi per garantire la sicurezza dei pedoni e la vivibilità dell'area del centro storico (Piazza del Sole e strade adiacenti):

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.35/2020 esecutiva come per legge con la quale si dettano le disposizioni in ordine alla determinazione delle aree pedonali urbane ed alle zone a traffico limitato;

Visto il Decreto Legislativo n.285/1992 e s.m.i.;

Visto il DPR n.495/1992;

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

Ritenuto, per le motivazioni esposte, di poter adottare i provvedimenti viabilistici di seguito riportati;

ORDINA

- 1) DI ISTITUIRE UN'AREA PEDONALE TEMPORANEA CON DIVIETO DI SOSTA DALL'1 AL 31 AGOSTO 2020 PER L'INTERO ARCO DELLA GIORNATA (0-24) LUNGO LE SEGUENTI STRADE E PIAZZE:
- PIAZZA DEL SOLE;
- -VIA COLACURCIO LIMITATAMENTE AL TRATTO CHE VA DALL'INCROCIO CON VIA VITO FIORE SINO ALLA PIAZZA DEL SOLE;
- -VIA VITO VINGO.

In deroga a tale divieto è consentito:

-il solo transito dei veicoli di coloro che abitano lungo le strade sopra citate ed interessate dal presente provvedimento, all'esclusivo fine di raggiungere l'abitazione, fermo restando per questi ultimi il divieto di sosta lungo le predette vie. Coloro i quali abitano lungo le vie oggetto della presente ordinanza, potranno ottenere l'autorizzazione al transito dei veicoli rivolgendosi alla Polizia Municipale;

-l'accesso e la circolazione, senza preventiva autorizzazione ai veicoli in servizio appartenenti ad organi di polizia, vigili del fuoco, mezzi di soccorso, veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno, veicoli adibiti a trasporti funebri, nonché a quelli utilizzati dagli sposi nelle celebrazioni di matrimonio, ai veicoli autorizzati alla raccolta dei rifiuti ed ai veicoli utilizzati per il carico/scarico merci per le attività commerciali presenti nelle aree interessate dalla presente ordinanza dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e comunque per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

2) DI SOSPENDERE L'EFFICACIA DI OGNI ORDINANZA E O PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON LA PRESENTE, PER TUTTA LA SUA DURATA.

AVVERTE

L'inottemperanza a quanto con la presente prescritto sarà perseguita a norma di legge (Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e suo Regolamento di attuazione). I veicoli trovati in sosta lungo le strade e piazze interessate dal presente provvedimento saranno rimossi forzatamente con carro gru e depositati presso depositeria convenzionata, con totale spese di rimozione e custodia a carico del trasgressore.

Per eventuali insorgenti esigenze di circolazione, la locale Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono autorizzate ad apportare momentanee modifiche a quanto disposto con la presente.

DEMANDA

All'Ufficio di Segreteria la pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Al personale esterno del Settore Patrimonio l'apposizione della segnaletica necessaria su indicazione e disposizione della Polizia Municipale.

Al personale della Polizia Municipale e agli altri appartenenti dei Corpi di Polizia di cui all'art.12 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, che viene altresì trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Salza Irpina competente per territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Santo Stefano del Sole, 28/7/2020

IL SINDACO

F.TO Rag. Francesco Urciuoli